

Tavolo tecnico del 19.10.2020

Presenti: Pozzani G. – Presidente, Zantedeschi F. – Direttore, Fallahi M. – Medico di struttura, Trazzi B. – Coordinatore S.S.A.S., Leone E. – Assistente sociale, Toffali A. – Psicologa, Munari C. – Educatore e Fogliata G. – Segreteria.

Il tavolo prende atto di quanto segue:

- a. nota della Regione del Veneto del 12.10.2020 protocollo n.433467 ad oggetto: *screening con test rapido per la ricerca dell'antigene di Sars-Covid-2 per i visitatori degli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti*;
- b. nota del Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera ad oggetto: *trasmissione nota della Regione del Veneto del 12.10.2020 protocollo n.433467*;
- b. ordinanza del Veneto n.141 del 17.10.2020 ad oggetto: *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – ulteriori disposizioni*, che per quanto attiene l'accesso alle strutture socio sanitarie assistenziali impone la *sottoposizione del visitatore a test periodico*;
- c. il D.P.C.M. 18.10.2020 ad oggetto: *misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*;

Il tavolo prende atto che ad oggi:

- a. non sono stati forniti alla struttura dall'Azienda Ulss 9 Scaligera i test rapidi per la ricerca dell'antigene di Sars-Covid-2 per i visitatori degli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti;
- b. permane lo stato di emergenza sanitaria ulteriormente aggravatosi come indicato nel D.P.C.M. 18.10.2020;

Il tavolo dispone a far data da domani **martedì 20 ottobre 2020**:

- a. la sospensione, fino a nuovo provvedimento, delle visite dei famigliari agli ospiti presenti in struttura;

- b. la ripresa delle videochiamate ed il potenziamento delle attività occupazionali a favore degli ospiti;
- c. le visite dei famigliari in caso di fine vite saranno autorizzate dal Medico di struttura;
- d. le visite mediche degli ospiti in esterno – ospedali o ambulatori – saranno limite all’indispensabile su indicazione del Medico di struttura;
- e. la sospensione della celebrazione della S.Messa il martedì mattina;
- f. l’accesso in struttura piano terra e primo piano, oltre che al personale dipendente e collaboratori, è consentito solo ai manutentori per l’esecuzione di interventi urgenti, mentre l’accesso dei fornitori è consentito solo nel seminterrato
- g. la conferma di quanto riportato nei protocolli di sicurezza aziendale anti contagio come aggiornato, sanitario e gestionale per ingresso nuovo ospite e ripresa attività occupazionali degli ospiti.

IL DIRETTORE

f.to Zantedeschi F.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI Legislatura

Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, il cui art. 1, comma 14, dispone che “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*” e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che “*In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative*”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, il quale, tra l'altro, subordina lo svolgimento di determinate attività all'attestazione di compatibilità delle stesse con lo stato epidemiologico da parte delle Regioni e autorizza queste ultime ad adottare, anche entro determinati limiti, provvedimenti che fissano requisiti e condizioni di svolgimento differenziati e, in talune ipotesi, anche estensivi rispetto a quelle del DPCM e ciò con riguardo, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra (art. 1, comma 6, lett. e);
- b) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (art. 1, comma 6, lett. f);
- c) attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 6, lett. l);
- d) spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m);
- e) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 6, lett. q);
- f) esami di qualifica dei percorsi di leFP (art. 1, comma 6, lett. r)
- g) attività di centri benessere, di centri termali (art. 1, comma 6, lett. z);
- h) attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 6, lett. dd);
- i) attività dei servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee);
- j) attività inerenti ai servizi alla persona (art. 1, comma 6, lett. gg);

- k) programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea (art. 1, comma 6, lett. ii);
- l) attività degli stabilimenti balneari (art. 1, comma 6, lett. mm);

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 17 ottobre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 8326 soggetti attualmente positivi, 328 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 43 ricoverati positivi in terapia intensiva, in crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana a 5-11 ottobre 2020 (aggiornati al 13 ottobre 2020)

- Casi totali: 32210 | Incidenza cumulativa: 656.32 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 5/10-11/10: 2977 | Incidenza: 60.66 per 100000
- Rt: 1.15 (CI: 0.94-1.5) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato "*Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale*" che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 con evoluzione verso lo scenario 3 del suddetto documento e che, anche in considerazione dell'attivazione da parte delle strutture del SSR delle misure previste dal documento stesso soprattutto in rapporto a specifiche situazioni locali, ricorrano i presupposti di compatibilità tra lo svolgimento delle attività oggetto della parte dispositiva, con specifico riguardo alle seguenti attività, purchè svolte in conformità all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, contenente le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell' 8 ottobre 2020:

- a) attività di sale giochi e simili;
- b) attività di centri benessere, di centri termali;
- c) attività dei servizi di ristorazione;
- d) attività inerenti ai servizi alla persona;

Ritenuto che, con riguardo ad attività diverse da quelle sopra elencate, non essendo significativamente mutate, allo stato, le condizioni sulla base delle quali sono state adottate correlate ordinanze regionali, sussistono i presupposti per ammettere lo

svolgimento, nel rispetto delle pertinenti linee guida, delle attività specificate nel dispositivo della presente ordinanza;

Evidenziato che al mutamento significativo, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche, dello scenario epidemiologico, costantemente monitorato dalla competente struttura regionale, saranno adottate misure modificative rispetto a quelle di cui alla odierna ordinanza;

Visto il parere favorevole reso in data 16 ottobre 2020 da parte della Conferenza delle Regioni sul documento “*Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica*” che ridefinisce l’utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ORDINA

A) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

E' autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:

- a) ristorazione;
- b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
- c) attività ricettive;
- d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
- e) commercio al dettaglio;
- f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
- g) uffici aperti al pubblico;
- h) piscine;
- i) palestre;
- j) manutenzione del verde;
- k) musei, archivi e biblioteche;
- l) attività fisica all'aperto;
- m) noleggio veicoli e altre attrezzature;
- n) informatori scientifici del farmaco;
- o) aree giochi per bambini;
- p) circoli culturali e ricreativi;
- q) formazione professionale;

- r) cinema e spettacoli dal vivo;
- s) parchi tematici e di divertimento;
- t) sagre e fiere locali;
- u) strutture termali e centri benessere;
- v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
- w) congressi e grandi eventi fieristici;
- x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” delle suddette linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.

Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all'aperto.

Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all'art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell'impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, nei limiti del 15% della capienza dell'impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.

Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020.

B) MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specifiche della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

C) Misure riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta

- 1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende

- ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
- 2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
 - 3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell'Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
 - 4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
 - 5) In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l'esito al paziente ed informa l'interessato della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l'esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti;
 - 6) Si applicano le disposizioni del documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica" oggetto del parere favorevole del 16.10.2020 della Conferenza delle Regioni, il quale ridefinisce l'utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione.

D) Accesso alle residenze socio-sanitarie assistenziali

L'accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

E) Disposizioni finali

Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 13 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.

Le modifiche alle linee guida o la rettifica di errori materiali saranno efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia



Direzione Servizi Socio Sanitari

Prot. n. **160987**

Legnago, **14 OTT. 2020**

Oggetto: Trasmissione nota Regione Veneto prot. n. 433467 del 12.10.2020.

Alla c.a. degli Enti Gestori dei
Centri Servizi per Anziani Non Autosufficienti

Loro indirizzi PEC e di posta elettronica

p.c.: Alle Direzioni Distrettuali
Al Dipartimento di Prevenzione
Alle Direzioni delle Cure Primarie
Ai Coordinatori sanitari dei Centri Servizi
Alla Direzione Amministrativa Territoriale
Alle Direzioni della Disabilità e Non Autosufficienza

Si trasmette in allegato la nota della Regione Veneto n. 433467 del 12.10.2020
“Screening con Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 per i visitatori
degli ospiti delle Strutture Residenziali per Anziani non autosufficienti” con cortese
richiesta di applicazione.

Ringraziandovi per la consueta collaborazione si porgono i più cordiali saluti.



Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Dott. Raffaele Grottoia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **12 OTT, 2020** Protocollo N° **433467** Class: **6.300.01.1** Prat.

Fasc. Allegati N°

Oggetto: screening con *Test rapido per la ricerca dell'antigene di SARS-CoV-2* per i visitatori degli ospiti delle Strutture Residenziali per Anziani e non autosufficienti.

Alla c.a.
Direttori Generali
Direttori Sanitari
Direttori Servizi Socio Sanitari
Direttori Distretti
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
Referenti Profilassi Vaccinale e Malattie Infettive
Aziende ULSS del Veneto

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Azienda Zero

E p.c.

Assessorato a Sanità e Servizi Sociali
Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Direttore Direzione Servizi Sociali
Direttore UO Cure Primarie

LORO SEDI

L'attuale scenario epidemiologico evidenzia un graduale aumento del numero di casi confermati di COVID-19 nel territorio nazionale e regionale anche tra soggetti asintomatici individuati dalle attività di screening periodico e di contact tracing. La condizione epidemiologica attuale evidenzia altresì come l'aumento dell'incidenza dei casi di COVID-19 non coinvolga in modo significativo il contesto delle Strutture Residenziali per anziani e non autosufficienti evidenziando l'efficacia delle azioni poste in essere per tutelare la salute degli ospiti qui residenti. In ragione della vulnerabilità della popolazione ospitata risulta comunque prioritario mantenere adeguati livelli di sicurezza, adeguando e rafforzando le azioni di sanità pubblica volte alla protezione dei soggetti più fragili e a maggior rischio di complicità.

Fin dalle prime fasi dell'epidemia le strategie per il contrasto dell'epidemia di COVID-19 della Regione del Veneto hanno posto particolare attenzione alle Strutture Residenziali per Anziani e non autosufficienti. In particolare sono stati attivati screening periodici di ospiti e operatori, definiti specifici Piani di Sanità Pubblica per ogni Struttura in stretta sinergia con le Aziende ULSS e diffusi documenti e linee di indirizzo di contesto circa le necessarie azioni organizzative da porre in essere per prevenire la diffusione virale.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Le azioni di seguito proposte sono finalizzate a mantenere sotto controllo e monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 integrando la sorveglianza indiretta di questa specifica popolazione target, nel rispetto dei principi e degli obiettivi fissati dalla DGR 1104/2020 “*Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell’Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening*” e dalla DGR n. 1103/2020 “*Emergenza COVID-19 - Piano Emergenziale per l’Autunno 2020*”. La nuova strategia prevede di rafforzare l’individuazione precoce di eventuali nuovi casi in tali contesti caratterizzati dalla presenza di soggetti fragili adottando una specifica azione di screening rivolta ai visitatori (familiari o affetti). Tali misure sono necessarie al fine di consentire, alla luce del nuovo scenario epidemiologico, le visite in struttura da parte di familiari e/o affetti, considerato il loro valore affettivo e sociale di particolare rilevanza per il benessere psico-fisico delle persone istituzionalizzate.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne le visite agli ospiti da parte di familiari o affetti, esse dovranno continuare ad essere garantite nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali e organizzative già riportate negli specifici documenti di riferimento (es. massimo due visitatori di norma sempre gli stessi, durata 30 minuti, spazi dedicati, vietate le visite presso il nucleo di degenza salvo le deroghe già previste, triage all’ingresso, rigoroso utilizzo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie, igiene ambientale e respiratoria). Ad integrazione si introduce l’indicazione che, per accedere alla Struttura il visitatore debba essere stato sottoposto ad un test di screening (*Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2*), che andrà ripetuto ogni 7 giorni in caso di nuova visita, attivando in tal modo una strategia di screening periodico, in occasione delle visite ripetute, di questa specifica popolazione target. Il visitatore (familiare o affetto) dovrà, in linea generale, essere sempre la stessa persona nel tempo e potrà accedere solo in presenza di esito negativo.

Il test saranno forniti alle Strutture dalle Aziende ULSS territorialmente competenti. Le Strutture Residenziali garantiranno la loro somministrazione, la registrazione e la tracciabilità degli stessi (esiti e motivazione) utilizzando i supporti informativi e gli applicativi già in uso per le consuete attività di screening rivolte ad operatori ed ospiti, al fine di rendere possibili le azioni di monitoraggio epidemiologico. Per tale ragione sarà introdotta negli applicativi regionali una nuova categoria: “*Familiari/visitatori Strutture Residenziali*”.

In caso di esito positivo del test, la Struttura provvederà a comunicare tempestivamente i riferimenti del soggetto positivo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio secondo le modalità definite dalla singola Azienda ULSS. In caso di esito positivo si ricorda che lo stesso va confermato con un test di biologia molecolare, in accordo con le indicazioni fornite nel documento “*Indicazioni operative per l’utilizzo dei test per la ricerca di SARS-CoV-2*” trasmesso con nota della scrivente Direzione prot. n. 422973 del 5.10.2020.

Il soggetto con esito positivo non potrà accedere alla visita, dovrà essere invitato a rientrare al proprio domicilio evitando i mezzi pubblici, indossando rigorosamente per tutto il tragitto una mascherina a protezione delle vie respiratorie, mantenendo il distanziamento interpersonale e seguendo scrupolosamente le raccomandazioni igienico-comportamentali per la prevenzione della diffusione di COVID-19 e contattando il

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Le azioni di seguito proposte sono finalizzate a mantenere sotto controllo e monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 integrando la sorveglianza indiretta di questa specifica popolazione target, nel rispetto dei principi e degli obiettivi fissati dalla DGR 1104/2020 “*Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell’Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening*” e dalla DGR n. 1103/2020 “*Emergenza COVID-19 - Piano Emergenziale per l’Autunno 2020*”. La nuova strategia prevede di rafforzare l’individuazione precoce di eventuali nuovi casi in tali contesti caratterizzati dalla presenza di soggetti fragili adottando una specifica azione di screening rivolta ai visitatori (familiari o affetti). Tali misure sono necessarie al fine di consentire, alla luce del nuovo scenario epidemiologico, le visite in struttura da parte di familiari e/o affetti, considerato il loro valore affettivo e sociale di particolare rilevanza per il benessere psico-fisico delle persone istituzionalizzate.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne le visite agli ospiti da parte di familiari o affetti, esse dovranno continuare ad essere garantite nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali e organizzative già riportate negli specifici documenti di riferimento (es. massimo due visitatori di norma sempre gli stessi, durata 30 minuti, spazi dedicati, vietate le visite presso il nucleo di degenza salvo le deroghe già previste, triage all’ingresso, rigoroso utilizzo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie, igiene ambientale e respiratoria). Ad integrazione si introduce l’indicazione che, per accedere alla Struttura il visitatore debba essere stato sottoposto ad un test di screening (*Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2*), che andrà ripetuto ogni 7 giorni in caso di nuova visita, attivando in tal modo una strategia di screening periodico, in occasione delle visite ripetute, di questa specifica popolazione target. Il visitatore (familiare o affetto) dovrà, in linea generale, essere sempre la stessa persona nel tempo e potrà accedere solo in presenza di esito negativo.

Il test saranno forniti alle Strutture dalle Aziende ULSS territorialmente competenti. Le Strutture Residenziali garantiranno la loro somministrazione, la registrazione e la tracciabilità degli stessi (esiti e motivazione) utilizzando i supporti informativi e gli applicativi già in uso per le consuete attività di screening rivolte ad operatori ed ospiti, al fine di rendere possibili le azioni di monitoraggio epidemiologico. Per tale ragione sarà introdotta negli applicativi regionali una nuova categoria: “*Familiari/visitatori Strutture Residenziali*”.

In caso di esito positivo del test, la Struttura provvederà a comunicare tempestivamente i riferimenti del soggetto positivo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio secondo le modalità definite dalla singola Azienda ULSS. In caso di esito positivo si ricorda che lo stesso va confermato con un test di biologia molecolare, in accordo con le indicazioni fornite nel documento “*Indicazioni operative per l’utilizzo dei test per la ricerca di SARS-CoV-2*” trasmesso con nota della scrivente Direzione prot. n. 422973 del 5.10.2020.

Il soggetto con esito positivo non potrà accedere alla visita, dovrà essere invitato a rientrare al proprio domicilio evitando i mezzi pubblici, indossando rigorosamente per tutto il tragitto una mascherina a protezione delle vie respiratorie, mantenendo il distanziamento interpersonale e seguendo scrupolosamente le raccomandazioni igienico-comportamentali per la prevenzione della diffusione di COVID-19 e contattando il

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Medico curante per l'eventuale valutazione clinica. La Struttura provvederà ad una prima informazione circa la necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario in attesa della presa in carico da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) territorialmente competente per il test di conferma.

Tali indicazioni saranno integrate nei documenti specifici di contesto in occasione delle future revisioni, nonché nel prossimo aggiornamento del Piano Screening per SARS-CoV-2 approvato con DGR 1104/2020 "*Emergenza COVID-19 - Fase 3 - Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening*". La strategia sopra descritta potrà subire modifiche al variare dello scenario epidemiologico.

Si prega di dare diffusione delle presenti indicazioni a tutti gli interessati.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

Referente dell'istruttoria:dott. Michele Tonon
Tel. 041-2791352-1353-1320

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

